

Quesito 1 – Se il fatturato globale medio annuo, richiesto nel bando di gara al punto 1.19 nel Disciplinare di Gara debba riferirsi obbligatoriamente alle attività afferenti l’oggetto principale della gara, (attività di estrazione, trasporto e smaltimento del percolato da discariche) o possa riferirsi ad un settore più ampio di attività.

Rispetto al possesso dei requisiti **economici finanziari**, si richiama l’art. 41 c.1 lett.c, del D. Lgs. 163/2011, che prevede la dimostrabilità del requisito con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, il cui contenuto dev’essere “concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture *nel settore oggetto della gara*, realizzati negli ultimi tre esercizi”. Il “settore” oggetto della gara non coincide con l’oggetto principale, in quanto il “settore” di attività più genericamente è quello dei servizi ambientali. L’attività trasporto e smaltimento di acque reflue costituisce invece l’oggetto principale (pur non esclusivo) della gara, più specifico e rilevante al momento dell’individuazione dei “servizi analoghi” rispetto ai quali occorre invece certificare la propria **capacità tecnica**.

Riguardo alla dimostrabilità della **capacità tecnica**, si richiama l’art. 42 c. 1 lett. a) del Codice appalti, laddove si prevede che l’effettuazione dei servizi prestati nel triennio può essere dimostrata, in mancanza dei certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti o dai committenti privati, anche con dichiarazione del concorrente concernente la tipologia dei servizi effettivamente svolti. Gli importi di tali servizi, che debbono essere adeguatamente dimensionati rispetto al volume di affari dichiarato, sono anch’essi oggetto di autocertificazione. Resta fermo che l’autocertificazione dovrà specificare anche le caratteristiche degli impianti oggetto dei richiamati servizi.